

6 Novembre 2012, ore 09:28

La sentenza della CTR Lazio

L'incompetenza funzionale alla verifica si rileva d'ufficio

L'incompetenza funzionale della Direzione Regionale delle Entrate è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. È questo il principio affermato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 140/22/12 depositata lo scorso 29 maggio.

di Stefano Loconte - Avvocato, Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA), Giancarlo Marzo - Avvocato, Loconte & Partners

Con la sentenza n. 226/2010 la XLV sezione della CTP di Roma aveva annullato un avviso di accertamento, pur in assenza di uno specifico motivo di parte, in ragione dell'**accertata incompetenza della DRE**. La violazione dell'art. 7 della legge n. 358/1991 (come modificato dall'art. 23 del D.P.R. n. 107/2001), infatti, era stata eccepita dal difensore della società ricorrente solo con le **memorie illustrative**. A sostegno della propria tesi la ricorrente aveva altresì evidenziato che l'art. 27 del D.L. 185/2008, nel disporre il **trasferimento alle Direzioni regionali delle attività di accertamento nei confronti dei grandi contribuenti** a decorrere dal 1° gennaio 2009, aveva confermato l'esclusione della competenza delle Direzioni Regionali nelle verifiche fiscali, quantomeno fino a tale anno. Secondo i giudici di prime cure, alle attività di verifica ed accertamento, sarebbero dunque competenti **esclusivamente la Guardia di Finanza e gli Uffici locali**.

La Commissione regionale, previo rigetto del preliminare motivo di appello dell'Ufficio relativo alla violazione degli articoli 18 e 24 del D.Lgs. n. 546/1992 per avere la società eccepito il difetto di competenza alla verifica della DRE solo con la memoria illustrativa, ha **confermato nel merito** la sentenza di primo grado e **annullato l'avviso di accertamento** emesso per illegittimità dell'atto istruttorio (processo verbale di constatazione).

Secondo la Commissione regionale, infatti, trattandosi di una norma vigente ed inerente la competenza funzionale dell'organo che ha espletato la verifica e raccolto gli elementi posti a fondamento dell'atto impugnato, la sua illegittimità sarebbe rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Superata detta preliminare il Collegio romano ha reso un'articolata interpretazione delle disposizioni di legge regolanti la materia (art. 62, D.Lgs. n. 300/1999, articoli 2, 4 e 5 del Regolamento di Amministrazione ed art. 11 dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate).

In particolare ad avviso del Collegio, la scelta del legislatore di **voler tenere distinto** il significato dei termini "**funzioni**" ed "**attività**", utilizzati nelle richiamate disposizioni, sarebbe interpretabile nel senso di attribuire alle Direzioni Regionali esclusivamente le attività operative ad esse previamente attribuite. In altri termini, le Direzioni Regionali svolgerebbero un'attività operativa sulla gestione dell'accertamento e non la funzione propria degli Uffici locali. A conferma dell'assunto prospettato il Collegio ha altresì evidenziato che, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art. 11 dello **Statuto dell'Agenzia delle Entrate**, "i dirigenti dell'Agenzia dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia". Sicchè, atteso che le Direzioni Regionali possono intervenire nell'attività degli Uffici locali solo nel caso di inerzia di quest'ultimi e che, nella fattispecie esaminate, tale inerzia poteva essersi verificata (in quanto la verifica fiscale era stata disposta tre anni prima del 31 dicembre 2007, termine ultimo di accertamento con riferimento al periodo di imposta 2002), il Collegio ha escluso l'applicabilità del richiamato art. 11.

Malgrado il sopravvenuto D.P.R. n. 107/2001 (successivo sia allo Statuto, sia al regolamento sia anche al D.Lgs. n. 300/1999), dunque, la volontà del legislatore sarebbe stata quella di confermare la permanenza in vigore dell'art. 7, comma 13, della legge n. 358 del 1991 che tuttora statuisce: "**Le attività di verifica e di ispezione nei confronti dei contribuenti sono attribuite all'esclusiva competenza degli uffici indicati nel comma 10 e dei reparti della Guardia di Finanza**".

Copyright © - Riproduzione riservata

Commissione tributaria regionale Lazio, sez XXII, sentenza 29/05/2012, n. 140

Copyright © 2012 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152 - Cod. ISSN 2239-0545
Sviluppato da [OS3 srl](#)